

Le norme a confronto

Le tutele in caso di licenziamento illegittimo previste per gli assunti prima del 7 marzo 2105 (articolo 18 della legge 300/1970) e per quelli assunti da tale data (Dlgs 23/2015), da parte di datori di lavoro che hanno più di 15 dipendenti nello stesso comune o 60 in Italia, o imprese agricole con più di 5 dipendenti nel medesimo ambito territoriale

ARTICOLO 18 STATUTO DEI LAVORATORI

TIPO DI LICENZIAMENTO

TUTELE CRESCENTI



Reintegrazione sul posto di lavoro e indennità pari a massimo 12 mesi oppure indennità di importo variabile tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

Indennità di importo variabile tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

Solo indennità di importo variabile tra le 12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

Reintegrazione sul posto di lavoro e indennità pari a tutte le retribuzioni perse, detratti i redditi percepiti altrove

DISCIPLINARE

ECONOMICO ORGANIZZATIVO

COLLETTIVO

DISCRIMINATORIO

Reintegrazione sul posto di lavoro e indennità pari a massimo 12 mesi, se il fatto materiale non esiste o importo variabile da un minimo di 6 a un massimo di 36

Importo variabile da un minimo di 6 a un massimo di 36*

Importo variabile da un minimo di 6 a un massimo di 36*

Reintegrazione sul posto di lavoro e indennità pari a tutte le retribuzioni perse, detratti i redditi percepiti altrove

(*) Norma sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, con giudizio in corso